

STATUTO

INCIPIT (VITA NOVA) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA UMBERTO I 57

Numero REA: PG - 282244

Codice fiscale: 03343280545

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		Attestato "A"
TITOLO I		Rep. 76063
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Recc. 22625
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel		
comune di Foligno la Società cooperativa denominata		
"INCIPIT (VITA NOVA) Società Cooperativa Sociale".		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a		
responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio		
della mutualità senza scopo di lucro ed ha come finalità la		
gestione di servizi educativi rientranti nella previsione di		
cui all'articolo primo comma 1 della lettera A Legge 381/1991.		
1		

3 di 44

cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esecuzione, sia direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- 1) Servizi o gestione diretta di attività educative ed assistenza per minori presso strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, ludoteche, asili nido aziendali, secondo quanto previsto dalle Leggi Regionali e Nazionali.
- 2) Servizi di assistenza socio-educativa ai disabili nelle scuole di vario ordine e grado;
- 3) Gestione di campus estivi, oratori, centri ricreativi, assistenza e sostegno scolastico e post scolastico;
- 4) Gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei soggetti svantaggiati;
- 5) Servizi socio sanitari ed educativi a favore delle per-

		sonne svantaggiate quali anziani, portatori di handicaps, mi-
		nori, tossicodipendenti e comunque tutti i soggetti che ne-
		cessitano di intervento sociale, sanitario ed educativo, te-
		nuto conto dell'età, della condizione personale e familiare,
		della condizione sociale ovvero di rilevante interesse pub-
		blico, servizi di Tele medicina e sistemi di Tele soccorso;
		6) Istituire servizi di assistenza infermieristica, medica,
		paramedica, socio sanitaria, di fisioterapia, a carattere do-
		miciliare oppure realizzata presso centri di servizio apposi-
		tamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o
		privati, da prestare a privati o in convenzione con le ULSS,
		Regioni, Comuni, Enti ed Associazioni; gestione di un poliam-
		bulatorio specialistico rivolto a soggetti svantaggiati o a
		persone in particolare stato di bisogno, sia in ambito socia-
		le che sanitario;
		7) Gestione di strutture ed accoglienza per minori e ragaz-
		ze madri, aventi lo scopo di soccorrere, assistere, curare e
		prevenire le problematiche note permettendo il rientro in mo-
		do adeguato alle proprie famiglie di origine oppure far rag-
		giungere una sufficiente autonomia per una esistenza indipen-
		dente;
		8) Promuovere e potenziare tutte le attività inerenti la u-
		tilizzazione del tempo libero in particolare le attività cul-
		turali, il turismo sociale e quelle inerenti ai servizi so-
		ciali, con tutte le loro articolazioni;
		4

	9) Gestione di strutture socio-assistenziali e so-	
	cio-sanitarie per persone autosufficienti e non, con servizi	
	integrati per residenze protette, residenze sanitarie ed al-	
	tre classificazioni previste con regolamenti regionali o na-	
	zionali;	
	10) Promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qua-	
	lificazione umana, culturale e professionale dei soci e non	
	soci;	
	11) Effettuare interventi di promozione, a supporto di atti-	
	vità sociali e culturali, mediante l'organizzazione e la ge-	
	stione di convegni e seminari;	
	12) Attività di sensibilizzazione ed animazione della comu-	
	nità locale in cui opera, al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione e all'accoglimento delle persone	
	in stato di bisogno.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	5	

		luppo della cooperazione.
		La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi
		giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
		sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-
		po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-
		mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione
		pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-
		ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali
		norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere
		obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-
		cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e
		non di collocamento sul mercato.
		La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
		raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
		limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
		svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-
		lamento approvato dall'Assemblea sociale.
		TITOLO III
		SOCI
		Art. 5 (Soci cooperatori)
		Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
		minimo stabilito dalla legge.
		Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-
		nenti alle seguenti categorie:
		1) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di
		6

8 di 44

		operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.
		In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci
		lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.
		5 del presente statuto che intendano completare la loro for-
		mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento
		nella cooperativa.
		La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-
		ciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento
		dell'ammissione.
		Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
		voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
		bilancio e non può rappresentare altri soci.
		I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-
		re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non
		godono dei diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.
		Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
		presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-
		ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
		risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
		Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale
		che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-
		mine.
		Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
		speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11
		del presente statuto:
		8

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad es-	
	sere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso forma-	
	tivo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura degli Ammini-	
	stratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	9	

dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento) né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 42 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere

	re le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	11	

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- del capitale sottoscritto, per almeno il 30% all'atto della sottoscrizione ed il restante con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile della cooperativa stessa, come disciplinato dal rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-

rativa.	
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde:	
- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica:	
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
Art. 10 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
13	

domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione, da imputarsi a colpa del lavoratore, del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o

16 di 44

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-

19 di 44

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore minimo di Euro	
	500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	19	

	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, come si seguito indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino ad Euro 5.000;	
	20	

	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 5.000 e fino ad Euro 10.000;	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 10.000 e fino ad Euro 15.000;	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 20.000;	
	- n. 5 voti per conferimenti oltre Euro 20.000.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	21	

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicato;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plu-	
	riennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoplate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti ri-	
	spetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	23	

bligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale di possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiedere estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-

	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-	
	presentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro	
	500,00 (cinquecento,00) né superiore al limite massimo previ-	
	sto dalla legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	25	

vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
27	

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-

mento.	
TITOLO VII	
ORGANI SOCIALI	
Art. 28 (Organi)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
c) L'Organo di controllo, se nominato.	
Art. 29 (Assemblee)	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	
Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.	
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
29	

l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed il Sindaco, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e

	dell'Organo di Controllo;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	31	

mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto un terzo dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrazione Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'amministratore unico, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono

	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie scritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	34	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dall'Organo di Controllo se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti	
	costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, l'amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a convocare l'Assemblea e rimane in ca-	
	rica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	35	

tato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il	
compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
cariche.	
Art. 40 (Rappresentanza)	
L'amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
minati.	
L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
stitutori e Procuratori speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed	
altri Istitutori.	
L'amministratore unico o il Presidente, nei limiti delle de-	
leghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali pro-	
cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
gislative vigenti al riguardo.	
Art. 41 (Organo di Controllo)	
La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al	
Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero	
36	

della Giustizia.	
Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la	
revisione legale dei conti.	
La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i pre-	
supposti di cui all'art. 2477 del codice civile.	
TITOLO VIII	
CONTROVERSIE	
Art. 42 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
zioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
o dall'Organo di Controllo, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
37	

alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è ammi-
nistrato.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €
250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini della determi-
nazione del valore della controversia si tiene conto della
domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.
10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie comprese quelle di valore
indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-
tore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazio-
ne della cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-
cietà.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla costitu-
zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una pro-

	roga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di con-	
	ciliazione della cooperazione per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro ca-	
	so in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 44 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplina-	
	ta dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigo-	
	re al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	39	

sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.

Art. 48 (Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto essere osservati:

- a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato;

b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-

guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,
sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non
sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO: DECIO CATARINELLI;

" SARA MENICONI;

" FLAVIA FIORE;

" SILVIA TOSTI;

" MAURIZIO DE SANTIS;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

44 di 44